

Interessante sentenza sui minimi inderogabili delle tariffe professionali - fonte "Legislazione Tecnica n. 4 / 2009".

Tariffe professionali. Inderogabilità dei minimi.

Dal Consiglio di Stato un'analisi della disciplina e la definizione del quadro normativo vigente.

Con recente sentenza del 6.3.2009, n. 1342, il Consiglio di Stato ha ricostruito il controverso avvicinarsi delle norme inerenti le tariffe professionali minime, tracciando un quadro esaustivo della norma vigente, conseguenza delle varie, ed anche frequenti, modifiche operate sui testi normativi negli ultimi tre anni.

Prendendo spunto dalle osservazioni del Consiglio, si riporta di seguito un'analisi di detta disciplina.

Abrogazione minimi tariffari. Successione delle norme

Il primo provvedimento riguardante l'obbligatorietà dei minimi tariffari è il c.d. decreto Bersani, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 (**Vedi testo e nota - Solo abbonati**) il quale all'art. 2, comma 1 dispone che, "... *in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ... al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (12.8.2006 N.d.R.) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ...*".

Chiarimenti, almeno nelle intenzioni, sono stati forniti in merito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che con la determinazione n. 4/2007 del 29.3.2007 (**Vedi testo e nota - Solo abbonati**) ha confermato la soppressione dei minimi tariffari operata dalla L. 248/2006, con conseguente **implicita** abrogazione delle disposizioni non conformi di cui agli artt. 92, comma 2, e 53, comma 3, del Codice dei Contratti, D. Leg.vo 163/2006.

Si ricorda che l'art. 92, comma 2, del Codice, nella sua originaria formulazione, era così articolato: "*il Ministro ... determina ... le tabelle dei corrispettivi I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo*".

Successivamente la lettera u), comma 1, art. 2, del D. Leg.vo 113/2007 ha soppresso dal suddetto comma 2 proprio il secondo ed il terzo periodo sopra riportati, con riferimento proprio all'inderogabilità dei minimi tariffari.

Prestazioni rese nei confronti dello Stato

Contestualmente la citata lettera u), comma 1, art. 2, del D. Leg.vo 113/2007 ha modificato il comma 4 dello stesso art. 92, eliminando il riferimento ai "*minimi inderogabili*", ma salvando la disciplina di cui all'art. 4, comma 12 bis della L. 155/1989, ai sensi del quale: "*per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%*", con la conseguenza che, per tale rilevante settore è stata fatta salva una disciplina normativa che configgeva con la liberalizzazione introdotta dal citato decreto Bersani e dalla modifica introdotta al comma 2 dell'art. 92 del Codice dei Contratti.

Di recente il D. Leg.vo 152/2008 (Vedi testo e nota - Solo abbonati) terzo decreto correttivo del Codice Contratti, con l'art. 2, comma 1, lettere zz) e t), n. 4, ha abrogato rispettivamente i suddetti commi 12 bis, art. 4, L. 155/1989, e 4 dell'art. 92 del Codice Contratti.

Le conclusioni del Consiglio di Stato

In conclusione l'assetto normativo attuale così definitosi non contempla più l'obbligatorietà delle tariffe minime, ma queste conservano comunque il carattere **di riferimento ai fini della determinazione, da parte della stazione appaltante, del valore dell'appalto**, come specificato dall'art. 2, comma 2, della L. 248/2006.

Inoltre la Corte lascia intendere che per determinare la corretta disciplina applicabile occorre aver riguardo alla normativa vigente all'epoca della gara.

Infine si ricorda tra l'altro che la Commissione Europea, nell'ambito di procedura d'infrazione 2005/4216, aveva osservato che le tariffe minime non avrebbero potuto impedire a prestatori poco scrupolosi di offrire servizi di qualità inferiore, ovvero di chiedere onorari eccessivi rispetto alla prestazione fornita.

Si vuole precisare, sulla scorta anche di quest'ultima osservazione, che la liberalizzazione attuata dal decreto Bersani muove nella direzione, in conformità con i principi comunitari, di una maggiore trasparenza e quindi di una maggiore chiarezza del professionista, fermo restando, comunque, il rispetto dell'art. 223 c.c., in base al quale la misura del compenso, in ogni caso, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.